



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIII "A. VOLTA"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GR.

Via G. Leopardi, 16 - 35126 - PADOVA

Tel. 049 8207280

pdic891001@istruzione.it - C.F. 92200320288

Distretto <http://www.8icpadova.it> Codice univoco ufficio: **UF7TFW**



IC STATALE VIII "A. VOLTA"-PADOVA
Prot. 0007043 del 26/03/2026
IV (Uscita)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

(Aggiornato al D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134)

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione e mira all'acquisizione di competenze e di conoscenze e allo sviluppo della coscienza critica. In quanto comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, la scuola è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

In base all'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 235/2007) e al D.P.R. 134/2025, il presente Regolamento di Disciplina definisce i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti e il procedimento da seguire, nel rispetto dei principi di responsabilità personale, proporzionalità e finalità educativa.

Il Regolamento ha lo scopo primario di richiamare gli studenti ad un comportamento consapevole e critico, che poggi su alcuni requisiti partecipati, utilizzati anche ai fini del giudizio sintetico di comportamento, quali:

RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari

CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media

ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti

LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni

DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.

Considerata la prospettiva pedagogica di una "comunità educativa", tutto il personale della scuola, docente e non docente, e non soltanto gli insegnanti di classe, ha il dovere di segnalare comportamenti scorretti e di richiamare gli studenti agli obblighi del Regolamento. Le disposizioni valgono per tutti gli spazi interni ed esterni della scuola, e vanno applicate anche per l'intera durata di viaggi d'istruzione, visite, attività extrascolastiche promosse dalla Scuola.

Le norme disciplinari stabilite dall'istituto sono finalizzate alla formazione dello studente in quanto membro responsabile della comunità scolastica e le inadempienze o le trasgressioni alle stesse richiedono un intervento da parte della scuola, in collaborazione con la famiglia, nell'ottica condivisa della corresponsabilità educativa. Ai genitori, come principali responsabili dell'educazione degli alunni e del loro comportamento, la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis del Codice civile). L'errore è sempre possibile: l'importante è vederlo come un'occasione di cambiamento e di crescita personale.

Nell'ottica di favorire un ambiente educativo sereno e inclusivo, il presente regolamento disciplinare si estende anche alla scuola primaria, oltre che alla scuola secondaria di primo grado, con l'obiettivo di promuovere una continuità pedagogica equilibrata, che rispetti le specificità dei diversi livelli scolastici. Le linee guida proposte sono pensate per supportare una gestione serena e proporzionata dei comportamenti, in un'ottica di accompagnamento educativo. In questo contesto, pur riconoscendo

la possibilità di applicare le misure disciplinari previste dall'art. 5 del regolamento, è fondamentale tenere conto dell'età e delle esigenze educative degli alunni più piccoli.

La sospensione dalla scuola, per ogni ordine e grado, sebbene prevista, dovrebbe essere considerata solo come misura eccezionale, privilegiando invece interventi educativi più adatti a promuovere una riflessione costruttiva e responsabile, come scuse pubbliche, attività aggiuntive o letture pertinenti all'infrazione. In tal modo, ogni infrazione può diventare un'opportunità di crescita e apprendimento, piuttosto che una mera punizione.

In ottemperanza al D.P.R. 134/2025, recante *“Modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti”*, il presente regolamento recepisce le novità in materia di prevenzione educativa, partecipazione, mediazione e giustizia riparativa. In particolare, ogni misura disciplinare è orientata alla valorizzazione del dialogo educativo, alla ricostruzione del patto educativo di corresponsabilità e al recupero dello studente attraverso percorsi di mediazione e attività di utilità sociale. In particolare, il decreto ha aggiornato alcune parti dello Statuto con l'obiettivo di:

- Rafforzare il principio di inclusione e di prevenzione educativa, anche nei procedimenti disciplinari.
- Ipotizzare misure di mediazione e giustizia riparativa prima di applicare sanzioni sospensive, con il coinvolgimento della famiglia e delle figure educative della scuola, per favorire la rielaborazione consapevole del comportamento e il reinserimento positivo dello studente.
- Favorire una maggiore partecipazione degli studenti (anche della scuola secondaria di I grado) nelle fasi di ascolto e nel dialogo educativo.
- Documentare le misure educative alternative alle sospensioni.
- Istituire l'Organo di Garanzia, che deve prevedere almeno un esperto esterno in mediazione scolastica.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la legge n. 92 del 20 agosto 2019;

VISTO il DPR n.249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

VISTE le Linee di Orientamento per la Prevenzione e il Contrasto del Cyberbullismo (L. 71/2017).

VISTA la Nota prot. n. 5974 dell'11 luglio 2024;

VISTO il D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025;

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2024, espresso con delibera relativa all'Aggiornamento del Regolamento disciplinare, delibera Integrazione Patto di corresponsabilità e delibera Regolamento Rapporti scuola-famiglia;

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti del 11 marzo 2026, espresso con delibera relativa

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Prima di adottare una sanzione sospensiva, la scuola promuove un incontro di ascolto e mediazione, al fine di ristabilire il dialogo educativo e favorire la responsabilità personale dello studente.

Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio rispettando consegne e tempi stabiliti dai docenti.
2. Rispettare gli orari scolastici evitando ogni ritardo. L'eventuale ritardo dovrà sempre essere giustificato da un genitore sul libretto personale dell'alunno.
3. Essere diligenti e precisi nel portare il libretto personale e il materiale scolastico necessario all'attività didattica. Si precisa infatti che non sarà più recapitato il materiale portato dai genitori in caso di dimenticanza (DPR249/98; DL59/04).
4. È fatto divieto di falsificare i contenuti delle comunicazioni e le firme dei genitori. È vietato omettere la trasmissione delle comunicazioni a casa.
5. Gli studenti si devono spostare all'interno dell'ambiente scolastico ordinatamente, sia per andare e tornare dalla palestra o da altre aule, sia per qualsivoglia altro tipo di spostamento, senza correre, spingersi o gridare e rispettando le norme di sicurezza (DPR249/98; DL59/04). Si devono conformare al programma dell'uscita didattica o del viaggio di istruzione e seguire le indicazioni date di volta in volta dagli insegnanti accompagnatori mantenendo un comportamento idoneo e responsabile ed evitando di allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione. Nel caso di viaggio di più giorni, l'alunno

- deve adeguarsi alle regole degli ambienti frequentati (hotel, ristorante, musei, mezzi di trasporto, ecc.). In particolare, nelle camere d'albergo deve essere mantenuto l'ordine e un comportamento che non metta a rischio la propria vita o quella altrui.
6. Al suono della campanella dell'intervallo gli studenti devono uscire ordinatamente in cortile, e, tempo permettendo, sostare negli spazi destinati agli alunni; si potrà entrare solo per accedere ai servizi; in caso di cattivo tempo l'intervallo si svolgerà nei corridoi del piano terra dove è vietato correre. Durante i cambi d'ora gli alunni dovranno rimanere all'interno dell'aula e mantenere un comportamento corretto. Al termine dell'intervallo vigono le medesime regole previste per l'entrata.
 7. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.
 8. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1; essi sono altresì tenuti a curare la propria persona.
 9. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. (DPR249/98; DL59/04).
 10. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
 11. Gli studenti non devono portare materiale, di qualsiasi genere, estraneo alle attività scolastiche. È sconsigliato, altresì, portare oggetti di valore o denaro perché in caso di danneggiamento o perdita la Scuola non ne risponde assolutamente in alcun modo.
 12. Durante l'orario scolastico (ricreazioni comprese), secondo quanto previsto dalla C.M. Prot. 5274 dell'11.07.2024, è vietato l'uso del cellulare, dello smartwatch e di qualsiasi dispositivo digitale ad uso personale. È consentito l'uso solo nei casi in cui lo preveda il Piano educativo individualizzato (PEI) o il Piano didattico personalizzato (PDP), come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi di apprendimento, per documentate ed oggettive condizioni personali. Si possono utilizzare, per fini didattici, i PC forniti dalla scuola e sotto il controllo diretto dei docenti, qualora gli stessi lo ritengano opportuno.

Art. 3 – Utilizzo di PC a scopo didattico

La competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate dall'Unione Europea e l'uso consapevole delle nuove tecnologie consente alla scuola di rispondere a precise esigenze formative degli studenti. La competenza digitale è infatti trasversale ad ogni disciplina e può diventare strumento utile a creare efficaci ambienti laboratoriali di apprendimento. Non si tratta solo di preparare gli alunni a sviluppare e a rafforzare le abilità e le conoscenze sugli aspetti funzionali delle tecnologie digitali, ma soprattutto di motivarli e indurli a praticarle e a viverle con la consapevolezza dei processi affettivo- relazionali che vengono messi in gioco. All'arricchimento cognitivo si connette, dunque, anche un'azione di prevenzione, quanto mai necessaria, per evitare i rischi di un loro uso non consapevole e perciò acritico. L'approccio all'utilizzo informato delle nuove tecnologie deve coinvolgere così sia l'aspetto cognitivo che quello sociale degli allievi, che impareranno ad essere più attenti non solo ai diritti e doveri della propria persona, ma anche a quelli degli altri.

Art. 4 – Disposizioni disciplinari

4.1 Si configurano come *mancanze lievi*:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo senza giustificazione;
- b) non assolvere con costanza agli impegni di studio e non far controfirmare le comunicazioni;
- c) non rispettare le disposizioni relative all'entrata, all'uscita e all'intervallo;
- d) non utilizzare un abbigliamento consono al contesto scolastico.

4.2 Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) spostarsi negli ambienti scolastici non rispettando le norme di sicurezza;
- b) non utilizzare correttamente le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione.
- c) utilizzare il cellulare, lo smartwatch e altri dispositivi elettronici personali (salvo per gli studenti per i quali l'utilizzo sia previsto nel PEI o nel Pdp);
- d) reiterare un comportamento scorretto declinato **nel punto 4.1.**

4.3 Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole irrispettose al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
- b) falsificare le firme dei genitori e i contenuti delle comunicazioni scuola/famiglia;
- c) portare a scuola o in uscita didattica oggetti la cui detenzione sia proibita dalla legge, oggetti taglienti (lame o coltelli) e qualsiasi oggetto atto a offendere o danneggiare;
- d) assentarsi da scuola senza che i genitori o chi ne fa le veci, ne siano a conoscenza;
- e) fumare nei locali scolastici;
- f) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- g) compiere atti di vandalismo con consapevolezza su cose: imbrattare le pareti, danneggiare strumenti tecnologici, etc.;
- h) compiere atti di violenza, intimidazione e/o sopraffazione fisica e/o psicologica su persone;
- i) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
- j) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- k) reiterare nell'utilizzo del cellulare, dello smartwatch e di altri dispositivi elettronici personali (salvo per gli studenti per i quali l'utilizzo sia previsto nel PEI o nel Pdp);
- l) compiere atti di bullismo e cyberbullismo*, insultare o umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- m) reiterare un comportamento scorretto declinato nel punto 4.2.
- n) Sono considerate aggravanti le condotte discriminatorie, omofobe, razziste o contrarie ai principi di inclusione. Tali comportamenti sono oggetto prioritario di interventi educativi di sensibilizzazione e giustizia riparativa, ai sensi del D.P.R. 134/2025.

(*) Per comportamenti riconducibili a “BULLISMO” e “CYBERBULLISMO” si fa riferimento alle seguenti definizioni:

BULLISMO: ogni forma di violenza fisica, psicologica o di intimidazione di gruppo o del singolo, reiterate nel tempo e intenzionalmente poste in atto con l'intento di nuocere nei confronti della vittima, che non sa difendersi e viene isolata.

Sono da considerare forme di bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo o del singolo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima

CYBERBULLISMO: ogni forma di aggressione, molestia, attacco dannoso o messa in ridicolo, ricatto, denigrazione, furto d'identità, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati

personali realizzata per via telematica in danno di minori (L. 29 maggio 2017 n.71).

Rientrano nel cyberbullismo:

- il FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- l'HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- il CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- la DENIGRAZIONE: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup – blog – forum di discussione – messaggistica immediata – siti internet - social media) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- l'OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia – poi inserite in un medium pubblico;
- l'IMPERSONIFICAZIONE: introdursi all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima;
- l'ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- il SEXTING: invio online di messaggi o immagini sessualmente espliciti.

Art. 5 - Le sanzioni

1. Le mancanze previste nell'art. 4.1 sono sanzionate con un richiamo orale dal docente che le rileva. Il provvedimento di rimprovero/nota disciplinare viene riportato sul Registro elettronico con la richiesta di spunta di presa visione da parte del genitore, solo nei casi di reiterazione. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere sanzionato con i provvedimenti di cui ai punti successivi.

2. Tutte le mancanze gravi dell'art. 4.2 vengono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/nota disciplinare. Il provvedimento viene riportato sul Registro elettronico con la richiesta di spunta di presa visione da parte di uno dei genitori per ribadire agli stessi, come principali responsabili dell'educazione degli alunni e del loro comportamento, che la legge attribuisce a loro *in primis* il dovere di educare i figli.

Il coordinatore di classe convoca i genitori alla presenza del Dirigente o di un suo delegato per esplicitare l'accaduto e sentire la controparte.

Nel caso si ritenga necessario, il Consiglio di Classe può decidere di:

- convocare l'alunno/a alla presenza del Dirigente scolastico e dei genitori e procedere con un richiamo verbale e/o scritto a cura del Dirigente scolastico;
- convocare l'alunno/a alla presenza del Dirigente scolastico e dei genitori e procedere con un'ammonizione scritta;
- riservarsi di decidere in merito all'esclusione da eventuali uscite didattiche, se l'alunno manifesta un generale comportamento irrispettoso delle regole.

Tali provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Le mancanze gravissime di cui all'art. 4.3 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato con l'iter indicato all'art.6. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. I provvedimenti pari o superiori ai quindici giorni vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica e in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno,

le sanzioni disciplinari sono convertite in attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche), che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. Tali misure, che potrebbero essere irrogate anche con l'aiuto dell'Associazione Provinciale del Volontariato, si configurano non solo come sanzioni autonome alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

5. Ogni comportamento scorretto tenuto **in rete o attraverso dispositivi digitali**, anche al di fuori dell'orario scolastico ma connesso all'ambiente scolastico Google Workspace (For Education), è soggetto a intervento educativo e disciplinare, nel rispetto dell'art. 3 del D.P.R. 134/2025.

Art. 6 – Attività sostitutive e/o integrative alle sanzioni

1. Durante l'allontanamento fino a due giorni, il Consiglio di Classe organizza attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento sanzionato.
2. Per sospensioni da tre a quindici giorni, sono attivate attività di cittadinanza attiva e solidale, anche presso enti o associazioni convenzionate, nel rispetto dell'art. 4, comma 8-ter.
3. In assenza di strutture idonee, tali attività sono svolte a favore della comunità scolastica.
4. Il mancato svolgimento, totale o parziale, delle attività è considerato ai fini del voto di comportamento.
5. Le attività possono proseguire, su delibera del Consiglio di Classe, anche dopo il rientro dello studente, per un periodo massimo pari ai tre quarti dei giorni di sospensione. Il D.P.R. 134/2025 prevede che, prima dell'irrogazione di sanzioni sospensive, il Consiglio di Classe valuti la possibilità di attivare un percorso di mediazione tra le parti coinvolte, con l'eventuale supporto di un mediatore scolastico o di un docente referente per la convivenza civile.

Art. 7 – Procedura di sanzionamento

1. Il procedimento si apre con la contestazione formale della mancanza e la convocazione ufficiale dei genitori dello studente per l'audizione a difesa dello stesso.
Lo studente ha diritto di essere ascoltato congiuntamente dal Dirigente Scolastico, dal coordinatore di classe, dal docente testimone dell'accaduto e alla presenza dei suoi genitori per la contestazione d'addebito. Dell'audizione in contraddittorio viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
A seguito dell'audizione, potrà seguire:
 - a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
 - b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
2. Gli organi competenti deliberano il provvedimento in forma motivata, nel rispetto del contraddittorio e della proporzionalità.
3. La famiglia riceve notifica scritta del provvedimento, con l'indicazione della durata, delle attività connesse e dei termini per il ricorso.

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 4.1 e 4.2 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti inadeguati, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime o sussistono ragioni di impedimento

derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, è consentito, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori nelle modalità esplicitate all'art.5.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori tramite convocazione anche attraverso vie brevi (libretto, fonogramma, posta elettronica). Nella comunicazione viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondarsi su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali che il docente, testimone dell'accaduto, avrà cura di segnalare mediante comunicazione scritta inviata alla posta istituzionale dell'Istituto (pdic891001@istruzione.it) indirizzata al Dirigente Scolastico.

Prima dell'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni, il Consiglio di Classe o il Dirigente Scolastico valuta la possibilità di attivare un **incontro di mediazione** tra le parti coinvolte (studente, eventuali compagni, personale scolastico, famiglia), con la presenza di un docente con funzioni di mediatore o di un referente esterno formato in ambito socio - educativo.

L'esito della mediazione viene verbalizzato e, in caso fosse positivo, può costituire elemento di attenuazione o sostituzione della sanzione. Qualora la mediazione non sia possibile o non produca esito positivo, si procede con la sanzione disciplinare prevista, sempre accompagnata da attività educative o socialmente utili.

Lo studente ha diritto di essere ascoltato congiuntamente dal Dirigente Scolastico, dal coordinatore di classe, dal docente testimone dell'accaduto e alla presenza dei suoi genitori per la contestazione d'addebito. Dell'audizione in contraddittorio viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 8 – Organi competenti

- a) **Docente o Dirigente scolastico:** per richiami e ammonizioni;
- b) **Consiglio di classe:** per sospensioni fino a quindici giorni;
- c) **Consiglio di Istituto:** per sospensioni oltre i quindici giorni o esclusione dallo scrutinio finale.

Art. 9 – Fasi del procedimento disciplinare a scuola

Fase	Ruoli Coinvolti	Compiti Principali
1. Fase dell'iniziativa	Dirigente scolastico (DS) allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di istituto come passibili di sanzioni disciplinari. Responsabile dell'istruttoria (coordinatore o docente segnalante). Se non è indicato, è il dirigente scolastico stesso.	– Avvia il procedimento e notifica la contestazione degli addebiti alla famiglia dello studente, descrivendo circostanze di tempo, luogo, azione. – Informa sulle modalità di audizione. – Individua il responsabile dell'istruttoria. – Se lo ritiene, convoca il CdC straordinario con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori.

2. Fase istruttoria	DS / Responsabile dell'istruttoria Consiglio di classe (CdC)	– Raccoglie prove, testimonianze e ogni altro elemento utile. – CdC garantisce il contraddittorio e il diritto di difesa, discute e delibera: sanzioni fino a 15 giorni; eventuale rinvio al Consiglio di istituto per sanzioni superiori. – Deliberando la sanzione, il consiglio di classe propone altresì, sulla base delle opportunità offerte dal PTOF, le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni. <i>Per la legittimità del provvedimento assunto, è essenziale fornirne adeguata motivazione, tramite la quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (L. n. 241/1990, art. 3) al fine di evitare vizi (quali l'eccesso di potere o la violazione di legge) che possono comportarne l'annullamento in sede di ricorso.</i>
3. Fase decisoria	Dirigente scolastico/Coordinatore di classe	– Formalizza il provvedimento finale (archiviazione o sanzione). – Motiva dettagliatamente la decisione (presupposti di fatto e diritto). – Indica modalità delle attività alternative (se previste). – Indica termini e organo per l'impugnazione (15 giorni; Organo interno di garanzia).
4. Fase integrativa dell'efficacia	Dirigente scolastico	– Notifica formalmente il provvedimento alla famiglia. – Rende immediatamente esecutiva la sanzione, anche prima della scadenza dei termini per il ricorso.
Organi competenti per eventuale contenzioso	Ruoli Coinvolti	Compiti Principali
Organo interno di garanzia (primo grado di impugnazione)	– DS (presidente) – 1 docente designato dal CdI – Nella secondaria di I grado: 2 genitori	– Decide sui ricorsi entro 10 giorni. – Valuta merito e legittimità del provvedimento. – Controlla regolarità del procedimento disciplinare e conformità a Statuto e Regolamento.

Direttore USR (secondo grado di impugnazione)	– Direttore USR (o delegato) – Organo regionale di garanzia (parere vincolante)	– Decide entro 30 giorni. – Valuta legittimità del provvedimento rispetto allo Statuto. – Esamina solo documentazione e memorie scritte.
Organo regionale di garanzia	– 2 genitori al posto degli studenti, 3 docenti, + direttore USR (presidente).	– Fornisce parere vincolante al direttore USR. – Verifica corretta applicazione di Statuto e Regolamenti.

Art. 10 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato tempestivamente.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La deliberazione deve indicare inoltre la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica previste dal presente regolamento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è esecutivo, trascorsi i termini per l'impugnazione ed eventualmente quelli per la pronuncia dell'OdG.

Art. 11 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 12 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 13 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

Art. 14 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art. 15 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 16 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 17 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 gg. dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito ai sensi dell'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al successivo art. 15.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 18 Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede
- due docenti designati dal Consiglio di Istituto,
- due genitori, designati dal Consiglio di Istituto il quale designa anche un membro supplente.
- In attuazione del D.P.R. 134/2025, l'Organo di Garanzia include un esperto esterno in mediazione scolastica e giustizia riparativa, che assicura un approccio imparziale e costruttivo nella risoluzione dei conflitti.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n.235

L'Organo di Garanzia verifica che siano state rispettate le procedure di ascolto, di mediazione e di comunicazione alla famiglia, secondo le previsioni del D.P.R. 134/2025.

L'Organo di Garanzia ha la stessa durata del C.d.I. che lo designa: i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'Organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

L'Organo di Garanzia d'Istituto e Regionale è costituito all'interno della scuola secondaria di I grado per le sanzioni disciplinari.

Art. 19 Collaborazione scuola-famiglia

La collaborazione con la famiglia è parte integrante del procedimento disciplinare. Il Dirigente Scolastico e i docenti coinvolgono i genitori o i tutori legali nella definizione di percorsi educativi e riparativi.

Il D.P.R. 134/2025 rafforza la partecipazione attiva della famiglia, che deve essere coinvolta nelle fasi di mediazione e di rielaborazione del comportamento scorretto dello studente.

Art. 20 – Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo, sottoscritto da scuola e famiglie, include l'impegno comune a prevenire fenomeni di bullismo, dipendenze e uso improprio dei dispositivi digitali, come previsto dall'art. 5-bis del D.P.R. 134/2025.

In conformità al D.P.R. 134/2025, il presente Regolamento dovrà essere oggetto di monitoraggio

annuale da parte del Consiglio di Istituto, al fine di verificarne l'efficacia educativa e la coerenza con il Patto di corresponsabilità educativa.

Art. 21 – Eventuale ricorso

Per le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, è ammesso ricorso entro 30 giorni alla ricevuta comunicazione, a Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

Art. 22 Del presente Regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.

Il presente Regolamento è stato approvato nel Consiglio di Istituto del 12.03.2026.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Ingrosso

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse